

Allegato "B" al n. 250.011 di rep. ed al n. 20.116 di racc.

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione**

1. È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnologico superiore Meccatronico del Lazio (Its Meccatronico del Lazio Academy)" operante nell'area Meccatronica (come definito dal DM n. 203 del 20 ottobre 2023), con sede legale nel Comune di Frosinone (Fr) e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

**Art. 2 - Missione e scopi della**

**Fondazione ITS Academy**

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche

	e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo	
	sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico	
	e la competitività del sistema produttivo, colmando progres-	
	sivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'of-	
	ferta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese,	
	soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con conti-	
	nuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario	
	in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche	
	nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecno-	
	logico e di riconversione ecologica.	
	2. Costituisce priorità strategica della Fondazione ITS Aca-	
	demy la formazione professionalizzante di tecnici superiori	
	per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla	
	transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei ser-	
	vizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazio-	
	ne, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla	
	competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla	
	transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mo-	
	bilità sostenibile.	
	In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo eco-	
	nomico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indi-	
	cati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa,	
	la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere	
	la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di soste-	
	nerne le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche	

	attive del lavoro.	
	3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i	
	seguenti obiettivi:	
	assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici supe-	
	riori a livello terziario in relazione alle aree tec-	
	nologiche considerate strategiche nell'ambito delle	
	politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di	
	riconversione ecologica;	
	sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifi-	
	ca e tecnologica, l'orientamento permanente dei giova-	
	ni verso le professioni tecniche e l'informazione del-	
	le loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in	
	servizio dei docenti di discipline scientifiche, tec-	
	nologiche e tecnico-professionali della scuola e del-	
	la formazione professionale;	
	favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto	
	per quanto attiene alla transizione dei giovani nel	
	mondo del lavoro, la formazione continua dei lavorato-	
	ri tecnici altamente specializzati, nel quadro	
	dell'apprendimento permanente per tutto il corso del-	
	la vita;	
	promuovere e rendere organici i raccordi con il siste-	
	ma universitario e con le istituzioni dell'alta forma-	
	zione artistica, musicale e coreutica, attraverso i	
	patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, del-	

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

**Art. 3 - Attività strumentali,**

**accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indiret-

	tamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli	
	della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di	
	lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e stru-	
	mentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi	
	istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché	
	partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme	
	di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati,	
	nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato	
	dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra atti-	
	vità idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.	
	<b>Art. 4 - Patrimonio</b>	
	1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari a 150.000,00	
	(centocinquantamila) euro e sarà soggetto all'aumento previ-	
	sto dall'art. 3 della legge 15 luglio 2022 n. 99, ricorrendo-	
	ne i presupposti.	
	2. Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in	
	proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o	
	beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costitu-	
	zione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipan-	
	ti;	
	b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi ti-	
	tolo alla Fondazione;	
	c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri at-	

	ti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con e-	
	spresa destinazione all'incremento del patrimonio;	
	d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione euro-	
	pea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pub-	
	blici.	
	<b>Art. 5 - Fondo di gestione</b>	
	1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e	
	la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito	
	da:	
	a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o la-	
	scito destinato all'attuazione degli scopi statutari e	
	non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;	
	b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse.	
	<b>Art. 6 - Esercizio finanziario</b>	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ter-	
	mina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva	
	il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consi-	
	glio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo,	
	il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale	

	hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna	
	della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente con-	
	tratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non	
	possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli	
	eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere im-	
	piegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente	
	necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per	
	il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'ac-	
	quisto di beni strumentali per l'incremento o il migliora-	
	mento della sua attività.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubbli-	
	cità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul	
	proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'at-	
	tività della Fondazione, con particolare riferimento ai bi-	
	lanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti	
	dalla normativa vigente in materia.	
	4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestio-	
	ne nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazio-	
	ne, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	per legge.	
	<b>Art. 7 - Membri della Fondazione</b>	
	1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Par-	
	tecipanti.	

**- Fondatori**

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati,  
che hanno promosso la Fondazione:

**"PROVINCIA DI FROSINONE"**, con sede in Frosinone, Piazza  
Gramsci, codice fiscale e partita IVA 01633570609,

**"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIO-  
NALE"**, con sede legale in Cassino (FR) Viale dell'Univer-  
sità Località Folcara, codice fiscale 81006500607 e Par-  
tita IVA 01730470604,

**"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ITIS "G. Galilei" -  
di Pontecorvo"**, con sede in Pontecorvo (FR), in Via XXIV  
Maggio n. 132, codice fiscale 90026600602,

**"UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle imprese  
Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo"**, in forma abbrevia-  
ta UNINDUSTRIA, con sede in Roma, Via Andrea Noale n.  
206, codice fiscale 80076770587,

**"PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A."** Società per Azioni con So-  
cio Unico, con sede in Torrice, via Casilina Sud snc Km.  
90,200, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel  
Registro delle Imprese di Frosinone 00152970935, iscrit-  
ta al numero 176059 del REA presso la C.C.I.A.A. di Fro-  
sinone, capitale sociale Euro 4.000.000,00 interamente  
versato,

**"BITRON S.P.A."** Società per Azioni con Socio Unico, con  
sede in Torino, Corso Principe Oddone n. 18, avente codi-

	ce fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im-	
	prese di Torino 03731360016, iscritta al numero 581995	
	del REA presso la C.C.I.A.A. di Torino, capitale sociale	
	Euro 18.500.000,00 interamente versato,	
	<b>"EUROPLASTICS S.R.L."</b> , con sede in Colfelice, via del	
	Soldato n. 19, avente codice fiscale e numero di iscri-	
	zione nel Registro delle Imprese di Frosinone	
	02097300608, iscritta al numero 129615 del REA presso la	
	C.C.I.A.A. di Frosinone, capitale sociale Euro	
	800.000,00 interamente versato,	
	<b>"SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE ROBOTIZZATA</b>	
	<b>S.R.L."</b> , in sigla "STAR S.R.L.", con sede legale in Lati-	
	na (LT), Via Coletta n. 10 avente codice fiscale e nume-	
	ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina	
	02298790599, iscritta al numero 160668 del REA presso la	
	C.C.I.A.A. di Latina, capitale sociale Euro 950.000,00	
	interamente versato,	
	<b>"UNINDUSTRIA PERFORM S.R.L. - SOCIETA' A RESPONSABILITA'</b>	
	<b>LIMITATA"</b> Società Unipersonale, con sede legale in Frosi-	
	none (FR), Via del Plebiscito n. 15, avente codice fisca-	
	le e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di	
	Frosinone 01918020601, iscritta al numero 110159 del REA	
	presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, capitale sociale Euro	
	25.000,00 interamente versato.	
	I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione del-	

	la Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata	
	esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto	
	con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali	
	di formazione, ricerca e sviluppo.	
	Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata	
	dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli	
	aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e	
	giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati	
	anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone,	
	in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscono	
	al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della	
	Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli	
	articoli 4 e 5 del presente Statuto e dall'art. 4 del	
	Regolamento. Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla	
	costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche	
	attraverso risorse strutturali e strumentali.	
	<b><u>- Partecipanti</u></b>	
	Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti	
	diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la	
	qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio	
	di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche,	
	pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non	
	riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni	
	che contribuiscono agli scopi della Fondazione:	
	1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a	

	quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;	
	2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;	
	3) con attività professionali di particolare rilievo.	
	Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.	
	Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.	
	<b>Art. 8 - Esclusione e recesso</b>	
	1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:	

	a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;	
	c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.	
	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	b) apertura di procedure di liquidazione;	
	c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.	
	3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.	
	<b>Art. 9 - <u>Organi della Fondazione</u></b>	

1. Gli organi della Fondazione sono:

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Assemblea dei Partecipanti

il Comitato Tecnico-Scientifico;

il Revisore dei conti.

**Art. 10 - Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

**Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 15 (quindici) membri, incluso il Presidente, scelto preferibilmente tra il mondo delle imprese come da normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Ogni

socio fondatore esprime un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri sei membri del Consiglio di Amministrazione sono espressione nella misura di:

- tre membri tra i soci partecipanti provenienti dalla componente industriale;

- due membri tra i soci partecipanti espressione del mondo accademico e del mondo della scuola;

- un membro tra i soci partecipanti espressione di altre componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svol-

	ge le seguenti funzioni:	
	a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione	
	e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su	
	proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la re-	
	voca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,	
	per gravi motivi;	
	b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;	
	c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secon-	
	do le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice	
	civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea	
	dei Partecipanti;	
	d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito	
	all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del	
	possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Parteci-	
	panti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;	
	e) approva il piano delle attività sulla base delle li-	
	nee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Par-	
	tecipanti;	
	f) approva lo schema di regolamento di gestione e di fun-	
	zionamento della Fondazione;	
	g) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di de-	
	liberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei	
	Partecipanti;	
	h) stabilisce la devoluzione dei beni mobili in caso di	
	scioglimento della Fondazione ex Art. 16 del presente sta-	

	tuto;	
	i) approva l'organigramma della Fondazione e nomina il Direttore.	
	4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.	
	5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.	
	6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.	
	7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.	
	8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.	
	9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:	

	- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmet-	
	tere documenti.	
	10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del	
	Presidente.	
	11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni	
	poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure	
	al Direttore, se nominato.	
	12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifi-	
	che attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo,	
	scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra	
	indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), g) e i).	
	<b>Art. 12 - Assemblea dei Partecipanti</b>	
	1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i mem-	
	bri Fondatori e Partecipanti.	
	2. Nell'Assemblea dei Partecipanti:	
	- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;	
	- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo	
	restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti	

	ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo	
	dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fonda-	
	tori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia su-	
	periore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli mem-	
	bri Partecipanti competono i diritti di voto pari al rappor-	
	to tra 1/3 dei voti spettanti ai Fondatori diviso il numero	
	complessivo dei Partecipanti, stabiliti dall'Assemblea al-	
	l'atto dell'ammissione, stabiliti in misura tale da assicu-	
	rare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti	
	risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei	
	voti spettanti ai membri Fondatori.	
	3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie ri-	
	servate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in	
	particolare, svolge le seguenti funzioni:	
	a) stabilisce le linee generali delle attività della Fon-	
	dazione per il perseguimento delle finalità di cui all'arti-	
	colo 2 del presente Statuto;	
	b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito	
	alla ammissione di nuovi Fondatori, e alla esclusione dei	
	Fondatori e dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabi-	
	liti dal Regolamento;	
	c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;	
	e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazio-	

	ne sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;	
	f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;	
	g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso.	
	Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;	
	h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;	
	i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;	
	l) nomina i liquidatori per il caso di scioglimento (art 16 punto 3).	
	4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei <i>quorum</i> costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede <i>quorum</i> deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.	
	6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare lo scioglimento occorre la presenza di almeno il 70% (settanta per cento) degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli	

	aventi diritto al voto.	
	8. I compiti e le funzioni dell'Assemblea dei Partecipanti	
	sono definiti nell'art. 12 dello statuto.	
	L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.	
	Il Presidente può convocare l'Assemblea quando lo ritiene	
	necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un ter-	
	zo dei Fondatori.	
	Si può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguen-	
	ti metodi (alternativamente o cumulativamente):	
	(i) lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata;	
	(ii) messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti gli a-	
	venti diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita	
	per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stes-	
	so mezzo) di aver ricevuto l'avviso.	
	Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno	
	8(otto) giorni di calendario prima della data dell'adunan-	
	za.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora	
	e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno,	
	nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda con-	
	vocazione, che potrà avvenire solo in un giorno diverso.	
	Le Assemblee possono svolgersi anche fuori dalle sedi della	
	Fondazione, purché in Italia.	
	Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per	
	audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizio-	

	ni di cui si dà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmet-	
	tere documenti.	
	<b>Art. 13 - Comitato Tecnico-Scientifico</b>	
	1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha compiti di consulen-	
	za e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio	
	di Amministrazione per la programmazione, la realizzazio-	
	ne, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiorna-	
	mento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fonda-	
	zione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy se-	
	condo la normativa vigente in materia.	
	2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabi-	
	lito dal Consiglio di Amministrazione tra persone partico-	
	larmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazio-	
	ne, restano in carica per un triennio. L'eventuale compen-	
	so, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata dell'incarico.	
	3. Il Dirigente Scolastico dell'istituto Socio Fondatore	

	della Fondazione fa parte di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali	
	funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente	
	di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto.	
	Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.	
	4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità	
	o revoca.	
	5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per	
	video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizio-	
	ni, di cui si dà atto nei relativi verbali:	
	- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmet-	
	tere documenti.	
	<b>Art. 14 - <u>Revisore dei Conti</u></b>	
	1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei	
	Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione pro-	
	fessionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino	
	alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	

	della carica, e può essere riconfermato.	
	2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.	
	4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.	
	<b>Art. 15 - <u>Controllo sull'amministrazione della</u></b>	
	<b><u>Fondazione</u></b>	
	1. Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.	
	2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione	

	trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozio-	
	ne, le delibere concernenti l'amministrazione della Fonda-	
	zione.	
	3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti	
	dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chie-	
	sto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un	
	terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare	
	il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.	
	4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fonda-	
	zione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministrato-	
	ri non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo	
	della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate viola-	
	zioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero	
	i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ri-	
	corrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti pre-	
	visti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il	
	funzionamento dell'ente.	
	5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comu-	
	nicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere va-	
	lutata ai fini dell'adozione del provvedimento di sciogli-	
	mento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codi-	
	ce Civile.	
	<b>Art. 16 - <u>Scioglimento della Fondazione</u></b>	
	1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque	

	causa, i beni immobili rimangono ai soci Fondatori sulla ba-	
	se dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre i beni mobi-	
	li registrati, i beni mobili, i software e i beni immateria-	
	li, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devolu-	
	ti secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Ammini-	
	strazione (Art. 11 punto 3 lett. i.)	
	2. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della	
	Fondazione in caso di non operosità della medesima o di mo-	
	difiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione	
	stessa è stata costituita.	
	3. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei	
	Partecipanti nomina uno o più liquidatori.	
	<b>Art. 17 - <u>Strumenti deflattivi del contenzioso</u></b>	
	1. Per le controversie relative al presente Statuto, compre-	
	se quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e	
	validità, deve esperirsi previamente un tentativo di compo-	
	sizione della controversia mediante ricorso alla mediazione	
	finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto le-	
	gislativo 4 marzo 2010, n. 28.	
	La mediazione è deferita ad un Organismo di Mediazione aven-	
	te sede nella Provincia in cui ha la sede legale la Fondazio-	
	ne, abilitato ed iscritto presso il Ministero di Giustizia.	
	In alternativa alla Mediazione, le parti possono avvalersi	
	del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal de-	
	creto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifi-	

cazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

**Art. 18 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Firmato: Stirpe Maurizio

" Annamaria Ortolan notaio